



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Area Amministrativa e Vigilanza

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con D.C.C. n. _____ del _____

Art. 1

Istituzione, compiti e funzioni.

1. Il Consiglio comunale istituisce, ai sensi dell'articolo 38 del Testo Unico degli enti locali decreto legislativo 267/2000, dello Statuto comunale, del regolamento comunale di funzionamento del Consiglio comunale e nel rispetto del presente regolamento, commissioni permanenti, speciali e d'indagine. Le commissioni permanenti e quelle speciali hanno funzioni istruttorie, consultive o propositive nell'ambito delle materie di loro competenza. Le commissioni d'indagine hanno le funzioni previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e di cui all'art. 17 del presente regolamento

2. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

1^A Commissione consiliare:

2^A Commissione consiliare:

3^A Commissione consiliare:

Art. 2

Sede e svolgimento dei lavori

1. Le riunioni delle Commissioni si tengono di regola nel palazzo Comunale.
2. Su delibera della Commissione stessa ed in relazione all'oggetto della loro attività alcune sedute possono svolgersi in sedi differenti.

Art. 3

Composizione

1. Ogni commissione é composta da un minimo di cinque a un massimo di sette consiglieri comunali, di cui almeno uno per ciascun gruppo di minoranza. Il numero dei componenti delle commissioni potrà essere anche maggiore, ove ciò si renda necessario per dare rappresentanza a tutti i gruppi consiliari, atteso che ciascun gruppo consiliare ha diritto ad essere rappresentato in seno a ciascuna commissione.
2. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio Comunale, una volta rispettato il principio di rappresentanza, sono elette con criterio proporzionale.

Art. 4

Elezione dei componenti

1. L'elezione dei componenti della Commissione avviene a maggioranza semplice su designazione

della maggioranza e delle minoranze separatamente in relazione al numero dei componenti assegnati. La procedura di assegnazione avviene in modo proporzionale al numero dei consiglieri eletti, dopo aver assegnato a ciascun gruppo il proprio membro di diritto. Ove ciò non sia possibile si procede alla nomina mediante votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad uno e con votazione separata tra maggioranza e minoranze. Ove ciò non sia possibile nel suo complesso o per la componente per la quale non sia stato possibile, si procede alla nomina mediante votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad uno da parte dell'intero Consiglio comunale.

2. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che rende necessaria la sostituzione di uno o più consiglieri si procede come segue:
 - a) Il gruppo di appartenenza del Commissario uscente procede alla designazione del nuovo membro e il Consiglio comunale approva con la maggioranza di cui al primo comma;
 - b) ove ciò non sia possibile, la maggioranza o la minoranza consiliare a seconda dell'appartenenza del commissario uscente, procedono a designare il nuovo membro e il Consiglio Comunale approva con la maggioranza di cui al primo comma;
 - c) qualora maggioranza o minoranza non raggiungano una proposta univoca, il Consiglio Comunale procede comunque all'elezione con votazione a scrutinio segreto garantendo il rispetto del criterio proporzionale di cui all'articolo 6 nella scelta del commissario subentrante.
- d) Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
- e) Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
- f) Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti

Art. 5

Il Presidente della Commissione. Elezione e poteri

1. Il presidente e il vice presidente sono eletti dalla Commissione nel proprio seno, a scrutinio palese, a maggioranza dei componenti.
2. L'elezione avviene nella prima seduta della Commissione.
3. La convocazione per la prima seduta è fatta dal Presidente del Consiglio Comunale nei dieci giorni liberi successivi all'elezione dei componenti.
4. **La prima seduta di convocazione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.**
5. Il Presidente rappresenta la Commissione a tutti gli effetti, provvede alla convocazione della stessa con le modalità e i termini di cui all'articolo 21 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale oppure secondo un calendario dei lavori concordato all'interno della Commissione.
6. Il Presidente dirige i lavori e le sedute, nomina un relatore per ciascuna materia che sia oggetto dei lavori, sottoscrive i verbali e gli altri atti aventi rilevanza esterna.
7. In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, da lui nominato nella seduta di insediamento.

Art. 6

Convocazione

- 1) Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno avvalendosi dell'ufficio Segreteria e presiede le relative adunanze.
- 2) La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri che non fanno parte della Commissione delle cui convocazioni trattasi, ed al Responsabile di servizio, che possono partecipare come uditori.
- 3) Le Commissioni sono convocate altresì quando lo richiedono due consiglieri membri della Commissione.

Art. 7

Funzioni e Funzionamento

1. Le materie, nell'ambito delle rispettive competenze, sono affidate alle singole commissioni nel rispetto del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e secondo le seguenti modalità:
 - a) se in sede istruttoria, dal Presidente del Consiglio comunale su risoluzione dello stesso. La risoluzione assegna un congruo termine alla commissione per la deliberazione finale;
 - b) se in sede consultiva, dal Presidente del Consiglio comunale secondo il procedimento indicato nella precedente lett a); dal Sindaco previa risoluzione della Giunta. La risoluzione assegna un congruo termine alla Commissione per la deliberazione finale e la trasmissione degli atti al Consiglio;
 - c) se in sede propositiva o propulsiva su proposta di ciascun componente della Commissione, approvata dalla Commissione stessa nelle materie di competenza e tenendo conto nell'organizzazione del calendario dei lavori e della priorità da assegnare ai conferimenti di materie e funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b). d) anche le associazioni e gli enti pubblici e privati possono sottoporre all'esame delle commissioni proposte su materie attinenti alle loro attività istituzionali.
2. I congrui termini di cui alle lettere a) e b) del presente articolo possono essere prorogati per periodi non superiori a giorni trenta e per non più di due volte consecutive, su richiesta motivata del Presidente della Commissione, dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco.
3. Allo spirare dei termini sopraddetti, eventualmente prorogati, qualora la Commissione non abbia adempiuto a quanto richiesto, l'istruttoria si ritiene non assolta e il parere non conferito e si procede comunque alla discussione e decisione in Consiglio comunale

Art. 8

Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Il Sindaco, i componenti della Giunta ed i Capigruppo Consiliari hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire con diritto di parola ma non di voto alle sedute delle Commissioni.
2. Le Commissioni possono, per il tramite del loro Presidente, invitare dirigenti, funzionari, tecnici, esperti e qualsiasi altra persona la cui collaborazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

Art.9

Potere d'accesso agli atti e documenti

1. Il Presidente della Commissione o su suo incarico, altro componente della stessa, ha diritto di accesso agli atti e documenti giacenti presso gli uffici comunali, di richiederne copia o di farsi rilasciare dai responsabili dei vari servizi relazioni e pareri, secondo la normativa vigente in materia riguardo allo status dei Consiglieri comunali.

ART. 10

SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

- 1) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco, al Responsabile del Servizio competente per materia. e al Responsabile di servizio per l'erogazione del gettone di presenza.
- 2) I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

INDAGINI CONOSCITIVE

- 1) Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti di loro competenza. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi, nonché della Giunta o dei singoli Assessori. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 12

Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle Commissioni permanenti e speciali sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui si tratti di questioni concernenti persone al fine di tutelare la riservatezza delle stesse. In tali casi i componenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. **Il Presidente ha facoltà di scelta sulla segretezza della seduta, come previsto dal comma 1, per propria scelta o su istanza di almeno un quarto dei componenti la commissione stessa.**
3. Per la pubblicità dei lavori delle commissioni d'indagine si seguono le disposizioni contenute nel titolo IV del presente regolamento.
4. Di ogni seduta delle Commissioni Permanenti e speciali sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione che ne curerà la conservazione in appositi registri.

Art. 13

Le Commissioni consiliari speciali

1. Le Commissioni consiliari speciali sono istituite in relazione a materie caratterizzate dalla specifica occasionalità e contingenza.

1. Sono istituite, con deliberazione consiliare, su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio, o su istanza sottoscritta da almeno tre quinti dei membri del Consiglio in carica.
2. Resta salvo quanto previsto e disciplinato del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale per quanto attiene alla Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia. Laddove compatibile con tale disciplina, si applica comunque il presente regolamento.

Art. 14

Le Commissioni d'indagine

1. Ai sensi dell'articolo 44 secondo comma del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 12 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, sono costituite commissioni speciali di indagine, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. **Le commissioni sono costituite dal Consiglio comunale nel rispetto dell'articolo 12 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, su proposta del presidente, a seguito di istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica o nel caso di segnalazione pervenuta al Consiglio di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori.**
3. La deliberazione istitutiva della Commissione, definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale
4. Nella composizione della Commissione viene rispettato il criterio espresso nell'art. 6 secondo comma del presente regolamento.

Art. 15

Poteri e procedimento

1. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti o connessi all'oggetto dell'indagine.
2. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può disporre l'audizione dei membri del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, dei singoli Assessori, del Collegio dei revisori, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune presso altri enti od organismi, nonché dei collaboratori esterni in via continuativa o occasionale. I soggetti che la Commissione ritenga di dover ascoltare non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate sino alla presentazione al Consiglio della relazione conclusiva dei lavori della Commissione.
3. I componenti della Commissione e quanti altri siano stati in essa ascoltati o svolgano funzioni ausiliarie e di segreteria sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del Presidente, dalla stessa Commissione.
5. La Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una relazione scritta nella quale sono esposti i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per detti atti è conservato il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 3.
La relazione è esposta al Consiglio dal Presidente o da altro membro della Commissione appositamente delegato dalla stessa su proposta del Presidente.
6. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la Giunta dovrà adottare entro un termine prestabilito.
7. Le sedute della Commissione quando comportano apprezzamenti su persone sono segrete. Sono altresì segrete su decisione presa a maggioranza dei componenti la commissione quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave pregiudizio all'interesse del Comune. In tutti gli altri casi le sedute sono pubbliche.

Art. 16

Conclusione dei lavori e scioglimento della Commissione

1. La commissione conclude la propria attività ed è sciolta con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e su istanza dei due quinti degli stessi o del Presidente può deliberare un ulteriore periodo di indagine prorogando, per una sola volta e per un periodo di tempo determinato, il mandato della Commissione stessa.
3. Gli atti ed i verbali sono consegnati dal Coordinatore al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio Comunale

.Art. 17

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, valgono per analogia disposizioni di legge o regolamentari afferenti la materia